

COMUNE DI MADDALONI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

(ex. art. 45 D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.)
come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024

Approvato con delibera di G.C. n. del .../.../.....

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici con D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture affidati dal Comune di Maddaloni..

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
Tabella Riparto A - Lavori

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
Tabella Riparto B – Servizi Tabella Riparto C - Forniture

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Applicazione
- Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali

N.B.: all'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche tramite concessioni o partenariato pubblico e privato a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del "Codice" e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al codice, solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al **2%**, come meglio stabilita ed articolata dal presente regolamento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, accordi quadro, concessioni o partenariato pubblico e privato, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III; e sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'All. I.10 del D.Lgs. n.36/2023 e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti" come prescritto dall'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N.36/2023.

2. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) al personale che svolge le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

4. Con riferimento alle forme di concessione, partenariato e quanto previsto dal Libro IV del codice, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, il personale che svolge le seguenti attività tecniche:

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.
- coordinamento dei flussi informativi (introdotto dal decreto correttivo dal 1° gennaio 2025).

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Modalità di individuazione del personale e del gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, il Dirigente/Responsabile di E.Q. competente individua con apposito provvedimento la struttura tecnico/amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo del personale, con riguardo alle attività dei collaboratori. Il Dirigente/Responsabile di E.Q. competente, con apposito provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di incentivazione individuale originariamente previste.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività da incentivare deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche e/o revoche alla composizione del gruppo di lavoro, possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile di E.Q. competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. Il personale indicato nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a

ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Responsabile di E.Q. che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5, dell'art. 45 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii., la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile del servizio di E.Q.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente ordinamento (nomina del direttore dell'esecuzione secondo quanto stabilito dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i.), sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Ordinamento:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;

c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;

e) i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024)

2. In linea generale solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si potrà accantonare il fondo ai fini della ripartizione.

3. Si precisa che le quote dell'incentivo verranno corrisposte solo se nel quadro economico di progetto approvato è previsto l'accantonamento delle risorse finanziarie .

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da parte del Comune in qualità di centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta così come quantificata dal presente Regolamento ma, comunque, in misura non superiore al **25¹%** della misura complessiva dell'incentivo previsto dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del personale di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/Responsabile di E.Q. di cui all'art. 18;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di servizi, beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la formazione e aggiornamento del personale con priorità quella obbligatoria secondo le disposizioni normative vigenti;
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche;
- l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori/servizi/forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate anche, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. Spetta al Dirigente competente individuare, secondo l'elenco succitato, le priorità per l'assegnazione delle risorse finanziarie al fine di migliorare la *Performance* del Settore.

¹ Si richiama L'art. 45 del Codice che prevede il riconoscimento al personale della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare secondo la seguente tabella:

Tabella A _ Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
Oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice) e fino alla soglia di € 10.000.000,00	1,5 %
Oltre € 10.000.000,00 e fino ad euro 25.000.000,00	1,0%
Oltre € 25.000.000,00	0,8%

Art. 9 Disciplina delle Varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori anche tramite accordi quadro, concessioni o partenariato pubblico e privato, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tabella A Lavori				
OGGETTO:				
CALCOLO INCENTIVO				
			IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
				€ -
FASCE	IMPORTO		PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO
Importo inferiore a € 5.538.000,00	€ 0,00		2,0%	€ 0,00
Importo compreso tra € 5.538.000,00 e 10.000.000,00	€ 0,00		1,5%	€ 0,00
Importo superiore a 10.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00	€ 0,00		1,0%	€ 0,00
Importo superiore a € 25.000.000,00	€ 0,00		0,8%	€ 0,00
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro			80,0%	€ 0,00
da ripartire per la formazione			20,0%	€ 0,00
RIPARTIZIONE INCENTIVO				
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%	€ 0,00
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%	€ 0,00
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		20%	€ 0,00
	a)	RUP	40%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di programmazione	50%	€ 0,00
	c)	Collaboratori	10%	€ 0,00
1.2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *		30%	€ 0,00
	a)	RUP	20%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di progettazione	30%	€ 0,00
	c)	Redattore DOCFAP	40%	€ 0,00
	d)	Collaboratori	10%	€ 0,00
1.3	Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione		50%	€ 0,00

	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di programmazione		€ 0,00
	c)	Redattore DIP		€ 0,00
	d)	Collaboratori		€ 0,00
2. FASE DI PROGETTAZIONE			20%	€ 0,00
2.1	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		30%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di progettazione		€ 0,00
	c)	Progettista		€ 0,00
	d)	Collaboratori		€ 0,00
2.2	Redazione del progetto esecutivo		40%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di esecuzione		€ 0,00
	c)	Progettista		€ 0,00
	d)	Collaboratori		€ 0,00
2.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		5%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase per la sicurezza		€ 0,00
	c)	Coordinatore		€ 0,00
	d)	Collaboratori		€ 0,00
2.4	Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione		25%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di validazione		€ 0,00
	c)	Verificatore **		€ 0,00
	d)	Collaboratori		€ 0,00
3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO ***			20%	€ 0,00
3.1	Predisposizione dei documenti di gara / affidamento		100%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase affidamento		€ 0,00
	c)	Collaboratori		€ 0,00

4. FASE DI ESECUZIONE			50%	€ 0,00
4.1	Direzione dei lavori		50%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase esecuzione		€ 0,00
	c)	Direttore Lavori		€ 0,00
	c.1)	Direttore operativo *		€ 0,00
	c.2)	Ispettore di cantiere *		€ 0,00
	f)	Collaboratori		€ 0,00
4.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		20%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di coordinamento		€ 0,00
	c)	Coordinatore		€ 0,00
	d)	Collaboratori		€ 0,00
4.3	Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione o verifica di conformità		30%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di collaudo		€ 0,00
	c)	CRE - Collaudatore tecnico amministrativo		€ 0,00
	c.1)	Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore)		€ 0,00
	f)	Collaudatore statico (se previsto) **		€ 0,00
	g)	Collaboratori		€ 0,00
* Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Direttore dei lavori - La quota relativa è attribuita al RUP se non previsto DL				
** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo				

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro –

2. Ai collaboratori tecnici o amministrativi del R.U.P., del D.L. e del D.E.C. gli viene riconosciuto un punteggio per lo svolgimento dell'attività specifica (es. collaboratore tecnico/ amministrativo, supporto al R.U.P., direttore operativo, ecc.) pari alla percentuale rappresentata in tabella per la suddetta attività.

3. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori è determinata dal Dirigente/Responsabile di E.Q. , sentito il R.U.P. , sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento previo consenso del Dirigente di riferimento :

Tabella B _ Servizi e forniture/ accordi quadro ,concessioni o partenariato pubblico e privato

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino ad euro 221.000,00	2%
Oltre euro 221.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00	1,5%
Oltre € 1.000.001,00	1,0%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione

Art. 12

Criteri di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture anche tramite accordi quadro , concessioni o partenariato pubblico e privato, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tabella B Servizi/Accordi quadro. Concessioni o partenariato pubblico
OGGETTO:

CALCOLO INCENTIVO		
	IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
	€ -	€ -

FASCE	IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO
Importo inferiore a € 221.000,00	€ 0,00	2,0%	€ 0,00
Importo compreso tra € 221.000,00 e 1.000.000,00	€ 0,00	1,5%	€ 0,00
Importo superiore a 1.000.000,00	€ 0,00	1,0%	€ 0,00
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro		80,0%	€ 0,00
da ripartire per la formazione		20,0%	€ 0,00

RIPARTIZIONE INCENTIVO				
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			SERVIZI	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%	€ 0,00
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%	€ 0,00
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		100%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di programmazione		€ 0,00
	c)	Collaboratori		€ 0,00
2. FASE DI PROGETTAZIONE			10%	0,00
2.1	Redazione del progetto in fase unica		100%	0,00
	a)	RUP		0,00
	b)	Responsabile di fase di progettazione		0,00
	c)	Progettista *		0,00
	d)	Collaboratori		0,00
3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO **			40%	€ 0,00

3.1	Predisposizione dei documenti di gara / affidamento		100%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di affidamento		€ 0,00
	c)	Collaboratori		€ 0,00
4. FASE DI ESECUZIONE			40%	€ 0,00
4.1	Direzione dell'esecuzione		70%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di esecuzione		€ 0,00
	c)	DEC		€ 0,00
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo ****		€ 0,00
	d)	Collaboratori		€ 0,00
4.2	Verifica di conformità		30%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase* di conformità		€ 0,00
	c)	DEC**		€ 0,00
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) */**		€ 0,00
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5) **		€ 0,00
	e)	Collaboratori		€ 0,00
*Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.				
** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC				

2. la percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Tabella C Forniture
OGGETTO:

CALCOLO INCENTIVO			
		IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
			€ -
FASCE	IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO
Importo inferiore a €221.000,00	€ 0,00	2,0%	€ 0,00
Importo compreso tra € 221.000,00 e 1.000.000,00	€ 0,00	1,5%	€ 0,00
Importo superiore a € 1.000.000,00	€ 0,00	1,0%	€ 0,00
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro		80,0%	€ 0,00
da ripartire per la formazione		20,0%	€ 0,00

RIPARTIZIONE INCENTIVO				
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			FORNITURE	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%	€ 0,00
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%	€ 0,00
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		100%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di programmazione		€ 0,00
	c)	Collaboratori		€ 0,00

2. FASE DI PROGETTAZIONE			20%	0,00
2.1	Redazione del progetto in fase unica		100%	0,00
	a)	RUP		0,00
	b)	Responsabile di fase di progettazione		0,00
	c)	Progettista		0,00
	d)	Collaboratori		0,00
3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO **			40%	€ 0,00
3.1	Predisposizione dei documenti di gara / affidamento		100%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di affidamento		€ 0,00
	c)	Collaboratori		€ 0,00
4. FASE DI ESECUZIONE			30%	€ 0,00
4.1	Direzione dell'esecuzione		70%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase di esecuzione		€ 0,00
	c)	DEC		€ 0,00
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo		€ 0,00
	d)	Collaboratori		€ 0,00
4.2	Verifica di conformità		30%	€ 0,00
	a)	RUP		€ 0,00
	b)	Responsabile di fase* di conformità		€ 0,00
	c)	DEC**		€ 0,00
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) */**		€ 0,00
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5) *		€ 0,00
	e)	Collaboratori		€ 0,00
* Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.				

****Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC**

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nel presente regolamento considerando quanto specificato negli artt. 10 e 12. Ai fini della attribuzione il Dirigente/Responsabile di E.Q. tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura ².
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente/Responsabile di E.Q. è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso il personale individuato come responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività (come specificato in tabella).

Art. 15

Assegnazioni coincidenti con più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito di cui all'art. 45 del Codice, come modificato dal D. Lgs. N.209/2024 (correttivo appalti).
2. In caso di affidamento finanziato con i fondi del PNRR/PNC, agli interventi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR/PNC dell'Unione Europea, fino al 31.12.2024, si applicano anche alle posizioni dirigenziali, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 8, comma 5 del D.L. n.13/2023, le specifiche disposizioni del presente articolo
3. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

4. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
5. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 209/2024 dal 01/01/2025 tutte le attività svolte dal personale dirigenziale sono oggetto di incentivo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in rapporto alla funzione effettivamente svolta prevista dal presente regolamento.
6. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
7. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia

dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nello schema sotto riportato.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

- la liquidazione del compenso incentivante è effettuata dal Dirigente/Responsabile di E.Q. competente, sentito il RUP , in ordine di quanto all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
- la liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
- Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello in cui vengono determinati con provvedimento del competente dirigente.

Articolo 19 Applicazione

- La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture anche tramite concessioni o accordi quadro o partenariato pubblico e privato o , posto a base della procedura di affidamento , IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione .
- Il Settore/Ufficio Affari del Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358, provvedendo alla contestuale pubblicazione all' Albo on-line dell'Ente alla sez. Trasparenza ;

Articolo 20 Disposizioni Transitorie e finali

- Il presente Regolamento, si applica agli affidamenti di lavori, di servizi e di forniture avviati successivamente al 1° luglio 2023 ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. (per avviati si intende data di pubblicazione del bando o invio lettere di invito), a condizione che le relative risorse siano state accantonate per i singoli affidamenti di lavori, di servizi e di forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci.
- Per le procedure avviate in data antecedente al 1° luglio 2023, secondo i criteri di cui al comma precedente, continuano a trovare applicazione, per l'intera fase del procedimento, le disposizioni del Regolamento assunto ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 e approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 07/02/2017 .
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e alle norme e regolamenti vigenti nell'Ente che non risultino in contrasto con esso.
- Le disposizioni del presente regolamento si applicano compatibilmente ai successivi pronunciamenti in materia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dell'A.N.A.C., nonché agli orientamenti giurisprudenziali che si formeranno sulla materia. Eventuali clausole difformi saranno pertanto da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.
- Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare.